

Relazione tecnica maxi - emendamento AS 2814- Conversione in legge dl 98/2011

Articolo 1

(em. 1.2)

Definizione della media ponderata rispetto al PIL dei singoli Paesi area euro

La norma è volta sostanzialmente a definire la media dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e di vertice, da confrontare con il corrispondente livello remunerativo negli Stati dell'area euro, specificando che tale media deve essere ponderata rispetto al PIL dei singoli Paesi. Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari.

(em. 1.100)

Definizione della media del livello remunerativo nei principali Paesi area euro

La norma è volta a delimitare il contesto dei principali Paesi dell'area Euro, da utilizzare a confronto con lo Stato italiano, per definire il limite dei trattamenti economici dei titolari di cariche elettive e di vertice, che deve essere commisurato alla media del corrispondente livello remunerativo nei suddetti Stati. Pertanto, la disposizione non comporta effetti finanziari.

Articolo 5

(em. 5.1000 testo 2)

Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e alla Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC

La proposta chiarisce che la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC sono escluse dalle procedure previste dall'art. 68 del dl 112/2008 e dall'art. 29 comma 2, lett. e-bis e comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. L'emendamento non comporta effetti finanziari in quanto i costi di tali organismi sono posti a carico dei soggetti committenti.

Articolo 16

(em. 16.4)

Pubblico impiego – specificità emolumenti

L'emendamento non comporta oneri in quanto volto a confermare la specificità degli emolumenti di carattere continuativo erogati a favore del personale del comparto sicurezza difesa che sono equiparati al trattamento economico fondamentale ai fini dell'applicazione dell'articolo 71 del decreto – legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Articolo 17

(em. 17.100)

Incremento livello del SSN (Ticket)

Modifica di cui alla lettera c) – modifiche al comma 6 (ex emendamento 17.1000)

Le disposizioni, rispetto al vigente comma 6 del presente decreto-legge 98/2011, sono dirette ad anticipare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione dello stesso decreto-legge, la ripresa dell'efficacia delle norme in materia di quota di partecipazione, a carico dei cittadini non esenti, al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale. In tali termini, l'importo di 486,5 milioni di euro viene rideterminato in 105 milioni di euro.

Modifiche di cui alla lettera a), b), d), e) ed f) (ex emendamento Commissione di coordinamento testi)

Trattasi di modifiche di coordinamento del testo legislativo dalle quali non derivano effetti finanziari.

Articolo 18

(em. 18.1000)

Previdenza

Modifica di cui alla lettera a) – comma sostitutivo del comma 3 dell'articolo 18 (ex emendamento 18.1000)

La disposizione prevede che, per gli anni 2012 e 2013, ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS non sia concessa la rivalutazione automatica delle pensioni, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998 con esclusione della fascia di importo inferiore a tre volte il predetto trattamento minimo INPS con riferimento alla quale l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni è applicato, per il predetto biennio, sempre secondo il meccanismo stabilito dal predetto articolo 34, comma 1, della legge n. 448/1998, nella misura del settanta per cento. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo ed inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata, l'aumento di rivalutazione per il periodo in esame è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

Sulla base dei seguenti parametri:

- monte pensioni stimato 2011: circa 240,5 mld al netto della spesa per pensioni e assegni sociali (sulla base delle previsioni DEF 2011);
- tasso inflazione in linea con quanto previsto DEF 2011;
- 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 30.440 euro anni nel 2011
- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) relativo a trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS: circa 22,3%, in

riferimento alla quale, prima dell'entrata in vigore del DL 98/2011, per effetto del meccanismo di indicizzazione per fasce si stima un'elasticità media all'indice di rivalutazione pari a 89,4% circa;

- quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) corrispondente alla fascia di importo fino a 3 volte il trattamento minimo INPS afferente ai trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 5 volte il trattamento minimo INPS, in riferimento alla quale l'indice di rivalutazione è riconosciuto nella misura del 70%: circa il 9,5%;

- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo);

- la valutazione tiene anche conto dell'effetto di sterilizzazione del meccanismo di deincizzazione derivante dall'applicazione della clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 5 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite incrementato della quota di rivalutazione automatica che sarebbe spettata;

derivano le seguenti economie rispetto alla normativa vigente prima del DL 98/2011 (AS2814):

(valori in mln di euro)

	2012	2013	2014
al netto effetti fiscali	420	680	680

Tenuto conto che l'emendamento è interamente sostitutivo dell'articolo 18, comma 3 del DL 98/2011 (AS 2814) il quale comportava economie di pari importo per ciascuno degli anni in esame, gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica dell'emendamento in esame sono pertanto i seguenti:

(valori in mln di euro)

SALDO NETTO DA FINANZIARE			INDEBITAMENTO NETTO		
2012	2013	2014	2012	2013	2014
0	0	0	0	0	0

Modifica di cui alla lettera b) – comma sostitutivo del comma 4 dell'articolo 18 (ex emendamento 18.1000)

La disposizione è diretta a prevedere l'anticipo al 1° gennaio 2013 (anziché il 1° gennaio 2014 come previsto dall'AS 2814 all'articolo 18, comma 4) del processo di adeguamento triennale dei requisiti anagrafici per l'accesso al pensionamento di vecchiaia ordinario, al pensionamento anticipato e all'assegno sociale alla variazione della speranza di vita all'età corrispondente a 65 anni accertata dall'Istat in riferimento al triennio precedente, come previsto dall'articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010, convertito con legge n. 122/2010. Coerentemente con il predetto anticipo al 2013 vengono adeguate le scadenze per il conseguimento degli elementi informativi necessari all'emanazione dei decreti direttoriali di adeguamento (rientranti pienamente nella sfera dell'azione amministrativa con conseguente certezza di rispetto delle scadenze fissate e

di applicazione degli stessi adeguamenti). Le scadenze e la periodicità temporale dell'adeguamento dei requisiti è uniformata a quella prevista per la procedura di cui all'articolo 1, comma 11 della legge n. 335/1995, come modificata dall'articolo 1, comma 15, della legge n. 247/2007.

Gli effetti rispetto alla normativa vigente prima dell'entrata in vigore del decreto legge n. 98/2011 si sostanziano in un incremento dei requisiti di 3 mesi dal 2013 e di ulteriori 4 mesi dal 2016 da confrontarsi con un incremento di 3 mesi dal 2015 come valutato per effetto delle disposizioni originarie dello stesso articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies). Ciò in quanto gli adeguamenti successivi (dal 2019) risultano essere equivalenti. Quindi rispetto a quanto previsto dall'articolo 18, comma 4 dell'AS 2814 l'incremento dei requisiti è di 3 mesi per l'anno 2013 e di 1 mese dal 2016.

Per la valutazione degli incrementi della speranza di vita a 65 anni è stato adottato lo scenario demografico Istat centrale.

Pertanto dalla complessiva disposizione articolo 12 (commi da 12-bis a 12-quinquies), come modificata dalla norma in esame, consegue che l'incremento dei requisiti dal 1° gennaio 2013 è stimato pari a 3 mesi, in quanto assorbente l'incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente risultante superiore (4 mesi); per i successivi adeguamenti triennali dal 2016 la stima di tali adeguamenti incrementativi triennali è pari a 4 mesi per gli adeguamenti fino a circa il 2030, con successivi adeguamenti inferiori e attorno ai 3 mesi fino al 2050 circa. Ciò comporta un adeguamento cumulato, ad esempio al 2050, pari a circa 3 anni e 10 mesi. Va da sé che, come indicato dalla normativa in esame, gli adeguamenti effettivamente applicati risulteranno quelli accertati dall'Istat a consuntivo.

Sulla base dei parametri ed ipotesi coerenti con le valutazioni sottostanti la relazione tecnica alla disposizione contenuta nel citato articolo 12 del DL 78/2010 (relativamente ai commi da 12-bis a 12-quinquies), convertito con legge n. 122/2010, e sulla base del regime delle decorrenze vigente derivano pertanto le seguenti economie, che tengono conto dell'effetto differenziale con quanto già scontato in sede di relazione tecnica all'articolo 12, (commi da 12-bis a 12-quinquies) del DL 78/2010 e in sede di relazione tecnica all'AS 2814:

Valutazione differenziale rispetto a quanto già scontato in sede di RT all'AS 2814 (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
0	38	262	290	29	349	400	430	436	439

Modifiche di cui alla lettera c), d e e) (Ex Emendamento Commissione di coordinamento testi)

Trattasi di modifiche di coordinamento del testo legislativo dalle quali non derivano effetti finanziari.

Modifiche di cui alla lettera f) (ex emendamento 18.1000)

Comma 22-bis

La disposizione prevede che per il periodo dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014, i trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie, i cui importi

complessivamente superino 90.000 euro lordi annui, siano assoggettati ad un contributo di solidarietà pari al 5% della parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché pari al 10% per la parte eccedente l'importo di 150.000 euro. A formare il trattamento pensionistico complessivo concorrono anche i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio.

Dalla disposizione, sulla base dei seguenti dati e parametri:

- quota di spesa relativa alla fascia di trattamenti pensionistici interessati dalla disposizione (anno 2012): circa 800 mln di euro per la fascia superiore a 90.000 euro;
- contributo: 5% per la fascia compresa fra 90.000 e 150.000 euro e 10% per la fascia eccedente;
- per il calcolo dell'effetto fiscale si è tenuto conto dell'aliquota media marginale per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all'anno successivo);

derivano le seguenti maggiori entrate:

Maggiori entrate (valori in mln di euro)

	2011	2012	2013	2014	2015
Al lordo fisco	18	44	44	44	0
Al netto fisco	12	24	24	24	0

Commi da 22-ter a 22-quinquies

La disposizione in esame prevede, ai fini del prolungamento dell'attività lavorativa, con riferimento ai soggetti che accedono al pensionamento anticipato indipendentemente dall'età anagrafica (a condizione di aver maturato 40 anni di anzianità contributiva) un posticipo della decorrenza del pensionamento di 1 mese per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2012, di 2 mesi per coloro che maturano i requisiti nell'anno 2013 e di 3 mesi per coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2014 (senza modificare il requisito contributivo minimodi 40 anni, in presenza del quale è confermata comunque la maturazione del diritto al pensionamento, ma è posticipata la decorrenza del medesimo).

La disposizione si applica solo a coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012, con esclusione, pertanto, dei soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011, ed è prevista un'esenzione nel limite di 5.000 unità.

Sulla base dei seguenti parametri e stime:

- Stima soggetti interessati per coloro che maturano i requisiti minimi negli anni 2012-2014: dipendenti privati: circa 68.000 annui in media; dipendenti pubblici (escluso il settore della scuola): circa 11.000 annui in media; lavoratori autonomi: circa 34.500 annui in media

- Stima importi medi prestazioni (stime decorrenti anno 2012): circa 27.500 euro per i dipendenti privati, circa 37.000 euro per i dipendenti pubblici ((escluso il settore della scuola), circa 18.400 euro per i lavoratori autonomi;
- Soggetti esenti 5.000 con un'ipotesi di esaurimento in tre anni (equamente distribuiti con periodo di anticipo della decorrenza quindi crescente rispetto a quanto stabilito dalla norma in esame) per un importo medio stimato in media in 28.000 euro

conseguono le seguenti economie (valori in mln di euro), le quali hanno carattere strutturale trattandosi di misura diretta ad incrementare in via continuativa l'età media di accesso al pensionamento:

Economie (valori in mln di euro)

2012	2013	2014	2015	2016
0	201	433	710	790

Articolo 20

Patto di stabilità interno (modifiche)

La lettera a) rinvia al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'ultimo periodo del comma 1 le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dal "patto regionale integrato" delle regioni che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno o che siano sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari. La modifica non comporta effetti finanziari.

Le lettere b) e c) , capoversi 2-bis e 2-ter, introducono alcune modifiche ai parametri di virtuosità di cui al comma 2 dell'articolo 20 del decreto-legge n. 98/2011. Le modifiche apportate ai parametri di virtuosità non determinano effetti finanziari.

La lettera c), capoverso 2-quater, è finalizzato a dettare la tempistica per l'esercizio associato delle funzioni fondamentali da parte dei piccoli comuni. Le modifiche non determinano effetti finanziari.

La lettera d) anticipa, con riferimento alle Province virtuose, al 2012 l'esclusione dal concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica fissati dall'articolo 14, comma 1, del decreto legge n. 78/2010. Tale modifica non ha ricadute sull'indebitamento netto e sul fabbisogno, in quanto resta fermo l'obiettivo di comparto.

Inoltre, sempre la medesima lettera, prevede, non più facoltativamente, il bonus di 200 milioni a valere sul patto di stabilità interno degli enti territoriali virtuosi per l'anno 2012. La disposizione non richiede compensazione, in quanto tale bonus è già cifrato nei saldi di finanza pubblica.

La lettera e), prevedendo il venir meno delle riduzioni delle risorse a favore degli enti locali previste dai commi 6, 7 e 8, determina un peggioramento del saldo netto da finanziare di 700 milioni di euro per l'anno 2013 e di 1.400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

Al conseguente onere si provvede, ai sensi della lettera f), riducendo, di pari importo e con la medesima decorrenza, le risorse destinate, a legislazione vigente, ai rimborsi ed alle compensazioni relativi alle imposte.

Articolo 23

(em. 23.1000 testo 2 Relatore)

Comma 5, lettera a) Maggiorazione aliquota Irap per le società concessionarie, escluse le società autostradali

La proposta normativa intende introdurre una maggiorazione dell'aliquota IRAP prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 446 del 1997 in misura pari al 3,9 per cento, per le società concessionarie ad esclusione di quelle autostradali. La maggiorazione è stabilita nella misura dello 0,3 per cento a partire dall'anno d'imposta 2011.

Ai fini della stima sono stati estrapolati i dati delle dichiarazioni delle società di capitali concessionarie dello Stato individuate nei macro-settori produzione e distribuzione di energia elettrica e gas, trasporti e comunicazioni, escludendo da quest'ultimo le società concessionarie dei servizi autostradali.

Attraverso il modello di micro-simulazione Irap è stato quantificato l'effetto di gettito conseguente pari a 63 milioni di euro di competenza a partire dall'anno d'imposta 2011.

Inoltre, si stima un minor gettito ai fini Ires conseguente la maggiore Irap deducibile pari a 1,58 milioni di euro di competenza a partire dal 2011.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari della norma considerando le seguenti ipotesi:

- un acconto pari all'85% ai fini Irap
- un acconto pari al 75% ai fini Ires.

	2012	2013	2014
IRAP	+ 126	+ 63	+ 63
IRES	- 2,8	- 1,58	- 1,58
TOTALE	+ 123,2	+ 61,42	+ 61,42

Valori espressi in milioni di euro

Comma 7, lettera b) – imposta di bollo sul dossier titoli

L'emendamento modifica l'articolo 23, comma 7 del decreto legge n. 98/2011, rimodulando gli importi dell'imposta di bollo dovuta in considerazione dell'ammontare del deposito di titoli.

Sulla base dei dati forniti recentemente da Banca d'Italia, relativi al numero dei conti titoli e alla distribuzione dello stesso in base all'ammontare del deposito, risulta un numero complessivo di conti titoli di circa 22 milioni.

Pertanto, gli incrementi dell'imposta di bollo previsti determinano un recupero di gettito su base annua di circa 897 milioni di euro annui per i primi due anni e di circa 2.525 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013

Considerando che a novembre di ogni anno si avrà il versamento dell'acconto pari al 95% di quanto liquidato nell'anno e con un'applicazione della norma dal 1 luglio, si avranno i seguenti effetti finanziari (in milioni di euro):

Anno di rif.		2011	2012	2013	2014	2015
	2011	299,0	149,5			
acconto	2012	426,1	- 426,1			
saldo	2012		747,5	149,5		
acconto	2013		852,2	- 852,2		
saldo	2013			2.104,2	420,8	
acconto	2014			2.398,8	- 2.398,8	
saldo	2014				2.104,2	420,8
acconto	2015				2.398,8	- 2.398,8
saldo	2015					2.104,2
acconto	2016					2.398,8
	Totale	725,1	1.323,1	3.800,3	2.525,0	2.525,0

Confrontando il gettito stimato con quello indicato nella relazione tecnica originaria si ha:

	2011	2012	2013	2014	2015
RT originaria	721,0	1.315,7	3.581,3	2.400,0	2.400,0
emendamento	725,1	1.323,1	3.800,3	2.525,0	2.525,0
Differenza	4,1	7,4	219,0	125,0	125,0

in milioni di euro

Comma 10 Modifica art. 107 TUIR

La proposta emendativa in esame **sostituisce il comma 10 dell'art. 23 del decreto-legge 98 originario che disciplinava in maniera più rigorosa il regime di ammortamento dei beni gratuitamente devolvibili, introducendo una nuova disposizione che prevede che per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la percentuale di cui all'articolo 107, comma 2, secondo periodo del TUIR è pari all'1 per cento.**

Considerato che in sede di relazione tecnica al provvedimento originario alla precedente disposizione contenuta nel citato comma 10 erano stati ascritti effetti positivi a decorrere dal 2012, il venir meno della disposizione medesima comporta i seguenti effetti finanziari:

	2011	2012	2013	2014
IRES	-	-218,4	-124,8	-124,8

Millioni di euro

Il nuovo comma 10 modifica le disposizioni contenute nell'articolo 107, comma 2, del TUIR relative agli accantonamenti effettuati dalle imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori a fronte di spese di ripristino o di sostituzione dei beni gratuitamente devolvibili ovvero delle altre spese di cui all'articolo 102, comma 6, dello stesso TUIR.

In particolare, la disposizione introdotta riduce il limite massimo dell'accantonamento deducibile portandolo dal 5% all'1% del costo del bene. Gli accantonamenti sono deducibili in quote costanti nell'esercizio stesso e nei cinque successivi.

La disposizione, in deroga alle disposizioni dello Statuto del contribuente, si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di conversione del presente decreto.

Dai dati, forniti dai maggiori concessionari interessati dalla norma, si rileva uno stock di investimenti di circa 30 miliardi di euro, il fondo dedotto è di circa 1 miliardo di euro e gli accantonamenti effettuati nell'esercizio 2010 sono pari a 800 milioni di euro.

Dall'analisi delle dichiarazioni Unico 2010 Società di capitali dei principali soggetti, risulta una quota di accantonamenti fiscalmente non deducibile nell'anno ai sensi dell'articolo 107 comma 2 di circa 160 milioni di euro. Si stimano, quindi, in circa 640 milioni di euro (800 - 160 milioni di euro) gli accantonamenti dell'anno deducibili a legislazione vigente, in circa 667 milioni di euro il secondo anno, in circa 693 milioni di euro il terzo anno e in circa 720 milioni di euro il quarto anno.

Applicando la normativa proposta, gli accantonamenti deducibili sarebbero:

1. nel primo anno circa 128 milioni di euro ($640 / 5\% \times 1\%$), l'effetto del primo sesto deducibile nell'esercizio in corso è stato neutralizzato dalla presenza di un fondo capiente;
2. nel secondo anno circa 240 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'1% per circa 128 milioni di euro, più un sesto della quota non deducibile per effetto della normativa proposta $(640 - 128)/6$, più un sesto della quota già non deducibile a legislazione vigente $(160/6)$;
3. nel terzo anno circa 352 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'1% per circa 128 milioni di euro, più due sesti della quota non deducibile per effetto della normativa proposta $(640 - 128)/6 \times 2$, più due sesti della quota già non deducibile a legislazione vigente $(160/6 \times 2)$;
4. nel quarto anno circa 464 milioni di euro costituiti dalla deduzione dell'anno all'1% per circa 128 milioni di euro, più tre sesti della quota non deducibile per effetto della normativa proposta $(640 - 128)/6 \times 3$, più tre sesti della quota già non deducibile a legislazione vigente $(160/6 \times 3)$.

Di seguito la stima del recupero di gettito su base annua, all'aliquota ordinaria del 27,5%:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRES	+141	+117	+94	+70	+47	+24	0

Milioni di euro

In termini finanziari, sul bilancio dello Stato, con un acconto del 100% per tenere conto della redditività dei contribuenti interessati, si determinano i seguenti effetti di gettito:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
IRES	0	+282	+93	+71	+46	+24	+1

Milioni di euro

L'effetto complessivo netto dell'emendamento è, pertanto, il seguente:

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Vecchio c. 10	0	-218,4	-124,8	-124,8	-124,8	-124,8	-124,8
Nuovo c. 10	0	282	93	71	46	24	1
totale effetti	0	63,6	-31,8	-53,8	-78,8	-100,8	-123,8

Milioni di euro

Comma 50-bis e 50-ter- Modifiche all'articolo 33 D.L. 78/2010 (Aliquota addizionale sui bonus e stock options)

La disposizione in esame modifica la disciplina contenuta nell'art. 33 del D.L. 78/2010 che, per i dirigenti ed i collaboratori di imprese che operano nel settore finanziario, ha introdotto un'aliquota addizionale del 10% applicabile agli emolumenti variabili, corrisposti sotto forma di bonus e stock options per la quota degli stessi che eccede il triplo della parte fissa della retribuzione.

Per effetto della presente modifica le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del citato articolo 33 si applicano, per i compensi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, di conversione del presente decreto sull'ammontare dei compensi erogati sotto forma di bonus e stock options che eccede l'importo corrispondente alla parte fissa della retribuzione.

Ai fini della presente stima si prendono in considerazione i dati dei versamenti dell'addizionale in oggetto effettuati nel 2011 fino alla data del 12 luglio tramite i relativi codici tributo di versamento con F24 istituiti dall'Agenzia delle Entrate con risoluzione n. 1 del 4 gennaio 2011 (codici 1033, 1054, 1055, 1056 e 1059) e con risoluzione n. 29 del 9 marzo 2011 (codice 1684, da utilizzare nell'ipotesi in cui il datore di lavoro sia un soggetto estero, non tenuto agli obblighi di sostituzione in Italia; sarà quindi il lavoratore dipendente residente che dovrà determinare e versare la maggiore imposta con le medesime modalità di versamento dell'IRPEF).

In base a tali dati risulta un ammontare versato di circa 2,7 milioni di euro. Poiché tale ammontare è relativo ad un periodo di circa metà anno, si ipotizza che l'ammontare versato per l'intero 2011 in base all'attuale legislazione sia pari al doppio di tale cifra e quindi a 5,4 milioni di euro, cui corrisponderebbe una base imponibile annua pari a 54 milioni di euro (5,4/10%).

La modifica normativa in esame determina un importante effetto di ampliamento della base imponibile in oggetto, anche in considerazione del fatto che ne risulta allargata la platea dei soggetti sottoposti all'addizionale. Poiché non risultano disponibili dati di dettaglio che consentano di determinare con esattezza l'entità di tale ampliamento, ai fini della presente stima si ipotizza, in via prudenziale, un coefficiente di moltiplicazione della base imponibile pari a 5. Risulta pertanto una

nuova base imponibile annua pari a 270 milioni di euro ed un corrispondente gettito di addizionale pari a 27 milioni di euro (270 X 10%).

Si stima quindi che la modifica normativa in esame determini un recupero di gettito di competenza annua pari a **+21,6 milioni di euro** (27 - 5,4).

Nell'ipotesi che la norma produca i suoi effetti sui versamenti effettuati a partire dal mese di ottobre 2011, si stima il seguente profilo finanziario (milioni di euro):

	2011	2012	2013
Contributo addizionale	+5,4	+21,6	+21,6

Comma 50-quater - Aumento Accise a regime

L'emendamento prevede che gli aumenti dell'aliquote delle accise disposti con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane n. 77579 del 28 giugno 2011 restano confermate a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Con riguardo agli effetti finanziari, sulla base dei dati relativi ai consumi dell'anno 2010, la proposta normativa in esame comporta un effetto positivo sul gettito a decorrere dal 2012, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell'autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull'IRAP, così distinto (in milioni di euro):

	2012	2013	2014	2015
Accise	1.819,60	1.819,60	1.819,60	1.819,60
IVA	272,3	272,3	272,3	272,3
IRES/IRPEF	0	-75,8	-43,3	-43,3
IRAP	0	-14,6	-7,9	-7,9
Credito d'imposta autotrasporto	-306	-306	-306	-306
Totale	1.785,9	1.695,6	1.734,8	1.734,8

Articolo 29

(em. 29.1000)

Liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche

La disposizione è volta alla liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche, in particolare mediante la previsione di proposte di riforma da parte del Governo alle categorie interessate e della rimozione di ogni vincolo pubblicistico nelle materie che non siano espressamente regolamentate entro otto mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Data la portata ordinamentale e regolatoria dell'intervento normativo, lo stesso non determina effetti finanziari diretti.

Inoltre, è modificato l'articolo 36, comma 2, lett. b), numero 3), prevedendo che l'affidamento diretto ad Anas s.p.a. delle concessioni, in scadenza o revocate, per la gestione di autostrade, ovvero delle concessioni per la costruzione e gestione di nuove autostrade sia effettuato in alternativa alle procedure per gara di selezione dei concessionari autostradali. La disposizione non comporta effetti negativi sulla finanza pubblica stante la clausola prevista al comma 2 lett. a) e richiamata dalla stessa lett. b), al numero 3).

Articolo 36

(em. 36.5)

Sanzioni amministrative

La disposizione introduce una sanzione amministrativa con possibili maggiori entrate per il bilancio dello Stato, al momento non valutabili. Pertanto non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 37

(em. 37.500 testo 2)

Contributo unificato

La disposizione incrementa il limite reddituale per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo unificato nelle controversie di lavoro e previdenziali, portandolo dal doppio al triplo dell'importo previsto per beneficiare del gratuito patrocinio (attualmente stabilito in euro 10.628,16).

La previsione non determina effetti finanziari negativi in quanto il maggior gettito derivante dall'introduzione del contributo unificato nelle suddette controversie è riassegnato, ai sensi dell'art. 37, comma 10, del decreto-legge, a un apposito fondo per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrativa e tributaria.

Articolo 38

(em. 38.2 e 38.3)

Procedura civile

Trattasi di modifiche di drafting necessarie ai fini del coordinamento del testo (ex emendamento complessivo della Commissione per coordinamento testi ovvero a carattere procedurale (ex emendamento 38.2) o dirette a prevedere che i giudizi conseguenti alla nuova procedura dell'accertamento tecnico preventivo non siano inappellabili (ex emendamento 38.3). Tali modifiche non comportano effetti finanziari.

Articolo 39

(em. 39.1000)

Giustizia tributaria

La norma modifica talune disposizioni vigenti in materia di giustizia tributaria, relativamente a cause di incompatibilità alla partecipazione alle Commissioni tributarie. Non si ascrivono effetti finanziari.

Articolo 40

(em. 40.1000)

Disposizioni finanziarie

L'emendamento comporta una riduzione dell'accantonamento destinato al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, con un effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2012, pari a 3000 milioni di euro.

L'emendamento prevede, inoltre, che gli accantonamenti già disposti alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 1, comma 13, terzo periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sono resi definitivi, con un conseguente effetto di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, per l'anno 2011, corrispondente alle entrate ivi previste per un importo non inferiore a 2.400 milioni di euro.

La disposizione, al comma 1-ter, prevede che i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato C - bis sono ridotti del 5 per cento per l'anno 2013 e del 20 per cento a decorrere dall'anno 2014.

Per i casi in cui la suddetta disposizione non sia suscettibile di diretta ed immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della predetta riduzione, con riferimento ai singoli regimi interessati.

In considerazione dell'ammontare complessivo del gettito indicato nel predetto allegato, le riduzioni previste dal comma 1-ter garantiranno un recupero di gettito non inferiore agli importi indicati nel comma 1-quater.

Il comma 1-quater prevede che qualora entro il 30 settembre 2013 siano adottati provvedimenti legislativi in materia fiscale ed assistenziale aventi ad oggetto il riordino della spesa in materia sociale, nonché l'eliminazione o la riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale che si sovrappongono alle prestazioni assistenziali, tali da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 4.000 milioni di euro per l'anno 2013 ed a 20.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, la disposizione di cui al comma 1-ter non si applica.

Le disposizioni in esame comportano effetti positivi sui saldi di finanza pubblica per gli importi e per gli anni indicati dalle stesse.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 24 dicembre 2000, n. 496, è avvenuta.

POSITIVO NEGATIVO



Il Ragioniere Generale della Cassa

Cassa

14 LUG. 2011